



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VERCELLI

Regolamento opinamento parcelle, ricorso in prevenzione e tentativo di conciliazione

Art. 1

Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento individua e disciplina i procedimenti amministrativi conseguenti a:

1. istanze con cui gli Iscritti (o i loro eredi) richiedano al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Vercelli il rilascio di un parere di congruità ai fini della liquidazione dei compensi professionali relativi sia all'attività di assistenza giudiziale che stragiudiziale;
2. ricorsi in prevenzione sulla parcella del professionista depositati dalle parti private;
3. tentativi di conciliazione di cui all'art. 13, comma 9, della Legge 31 dicembre 2012 n. 247, ovvero quelli ritenuti opportuni dal Consiglio dell'Ordine;

fissando i termini, iniziale e finale, per lo svolgimento e la conclusione, nonché gli adempimenti ai quali sono tenuti i richiedenti e lo stesso Ordine.

Opinamento parcelle

Art. 2

Presentazione dell'istanza

L'iscritto interessato al rilascio del parere di congruità presenta in forma cartacea apposita istanza in bollo (nella misura richiesta dalla normativa vigente), redatta sulla base della modulistica reperibile sul sito web del Consiglio dell'Ordine all'indirizzo www.ordineavvocativercelli.it nella sezione "Servizi per gli Iscritti", corredandola di tutte le indicazioni in fatto e di tutti i documenti necessari alla corretta valutazione dell'attività professionale.

In particolare, l'istanza deve contenere:

- tutti i dati identificativi del cliente e/o di chi ha conferito l'incarico (codice fiscale, indirizzo, e-mail, recapiti telefonici, pec, etc.);

- l'indicazione del valore della pratica, determinato in base ai criteri dettati dalle norme in vigore, che dovranno essere precisamente richiamati;
- l'elenco dettagliato di tutte le attività svolte (come le relative quantità, durata etc.), riferendole alle corrispondenti voci dei parametri vigenti *ratione temporis*, la durata del complessivo incarico, l'importanza delle questioni affrontate, il risultato conseguito;
- eventualmente, l'indicazione specifica delle ragioni per le quali si richieda l'applicazione di aumenti rispetto ai parametri base;
- il numero di parti per le quali è stata svolta l'attività professionale;
- resoconto dell'attività professionale svolta, per ciò che riguarda l'attività giudiziale, con allegazione di atti giudiziari, anche di controparte, verbali, pareri, contratti, corrispondenza etc;
- precisa e dettagliata descrizione dell'attività professionale svolta per ciò che riguarda l'attività stragiudiziale;
- nei casi di richiesta di parere per ammissione allo stato passivo, la dichiarazione espressa che la richiesta è fatta a tal fine, con allegazione dell'estratto della sentenza dichiarativa di fallimento o la comunicazione ex art. 92 L.F.;
- nei casi di richiesta di parere per difesa d'ufficio, la dichiarazione espressa che la richiesta è fatta a tal fine, con allegazione del provvedimento di nomina;
- l'indicazione dell'eventuale pendenza di altri procedimenti derivanti da istanze connesse con quella presentata, con particolare riferimento all'eventuale pendenza di procedimento disciplinare su istanza della parte ex assistita;
- la notula debitamente redatta in duplice copia.

Al momento del deposito dell'istanza, l'iscritto deve aver preso visione dell'informativa ed aver sottoscritto il consenso al trattamento dei propri dati da parte del Consiglio dell'Ordine, contenuto nell'apposita modulistica.

L'istanza di parere di congruità è attivabile solo su richiesta di un iscritto all'Albo degli Avvocati tenuto dal Consiglio dell'Ordine di Vercelli o suoi eredi o aventi diritto in forza di legge.

Nel caso in cui la procedura venga attivata da soggetto non legittimato, la relativa domanda sarà irricevibile e verrà rifiutata sin dal suo deposito presso la Segreteria dell'Ordine.

Art.3

Incarichi congiunti

Non possono essere opinati compensi in solido a due o più iscritti, ancorché nominati con mandato congiunto; ciascuno dovrà pertanto presentare autonoma istanza, indicando l'attività specificamente dallo stesso svolta e allegando eventuali accordi tra i professionisti, fatta eccezione per istanze presentate da studi associati o associazioni tra professionisti o Stp.

Art. 4

Comunicazioni

Tutte le comunicazioni da parte del Consiglio in relazione al procedimento saranno effettuate a mezzo pec o, in mancanza, con raccomandata a/r o altro mezzo idoneo al raggiungimento dello scopo.

Art. 5

Termine iniziale del procedimento

Il termine iniziale del procedimento decorre dalla data di presentazione dell'istanza all'Ufficio di Segreteria dell'Ordine, attestata dal relativo protocollo.

Art. 6

Nomina del Consigliere Delegato e avvio del procedimento

A seguito della presentazione dell'istanza, la Segreteria dell'Ordine forma un fascicolo contenente l'istanza stessa e la documentazione allegata, attribuendo un numero cronologico progressivo e lo rimette alla Commissione competente per materia (civile o penale).

Qualora un membro della Commissione si ritenga incompatibile con l'incarico, lo comunicherà alla Segreteria che provvederà a sostituire il Consigliere incompatibile con altro Consigliere.

I membri della Commissione assumono la qualifica di responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5 L. 241/90, esercitando i poteri e le funzioni di cui all'art. 6 della stessa legge (e tenendo conto dell'obbligo di astensione di cui all'art. 6-bis della Li 241/90).

La Commissione cura, per il tramite della Segreteria dell'Ordine, la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo, ove possibile a mezzo pec, sia all'iscritto e sia alla persona in favore della quale sono state effettuate le prestazioni di cui alla parcella oggetto del richiesto parere.

Con la stessa comunicazione di avvio del procedimento, la Commissione invita l'assistito a controdedurre nel termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, anche a mezzo pec, avvisandolo del suo diritto ad accedere agli atti del procedimento, salvi i limiti di cui all'art. 24 L. 241/90 previa corresponsione dei diritti di copia, nonché della facoltà di richiedere il tentativo di conciliazione di cui all'art. 13, comma 9, della L. 31/12/2012 n. 247.

Art. 7

Poteri del Consiglio dell'Ordine

Motivazione e comunicazione del provvedimento

Fino all'adozione del provvedimento finale, l'iscritto può rinunciare al parere, corrispondendo comunque all'Ordine, a titolo di rimborso spese di segreteria, una somma pari ad € 20,00.

Entro il termine finale previsto dal presente Regolamento, la Commissione adotta il provvedimento di liquidazione, anche difforme dalla richiesta.

La comunicazione dell'emissione del provvedimento all'iscritto è a cura e onere della Segreteria dell'Ordine, che vi provvederà a mezzo pec.

Art. 8

Termine finale del procedimento

Il procedimento deve concludersi nel termine di sessanta giorni dall'apertura con l'adozione del provvedimento che rilascia (anche parzialmente) il parere richiesto.

Art. 9

Proroga e/o sospensione dei termini

In caso di necessità i termini predetti possono essere prorogati, una sola volta, per un massimo di ulteriori trenta giorni, ove vengano disposti accertamenti o richieste integrazioni.

Ove venga esperito il tentativo di conciliazione di cui al successivo art. 13 i termini sono sospesi, sempre per non più di sessanta giorni.

Ai termini per gli adempimenti di cui al presente Regolamento si applica la sospensione nel periodo feriale, secondo le modalità vigenti per i termini processuali civili.

Art. 10

Costo del parere e rilascio copie

Ritiro documenti

Il rilascio di copia del parere all'iscritto è subordinato al versamento di una tassa pari al 3% dell'ammontare dei compensi liquidati al lordo di eventuali acconti percepiti, e alla presentazione della relativa ricevuta; per le difese d'ufficio e per le richieste di ammissione allo stato passivo nelle procedure concorsuali, l'importo della tassa è pari all'1,50% dell'ammontare dei compensi liquidati. Dovranno altresì essere corrisposti al Consiglio dell'Ordine gli importi sostenuti a titolo di anticipazioni., sia in caso di avvenuta liquidazione che in caso di rinuncia del richiedente.

Il pagamento degli importi tutti di cui sopra, che dovrà essere effettuato mediante bonifico bancario, conferisce il diritto dell'iscritto ad ottenere una copia conforme del provvedimento adottato dal Consiglio dell'Ordine, da ritirarsi dopo l'emissione del provvedimento stesso.

Il cliente controinteressato, previo pagamento dei relativi diritti di Segreteria di € 15,00, può sempre ottenere copia degli atti del procedimento, salvi i limiti di cui all'art. 24 della L. 241/90 e del relativo regolamento attuativo.

Art. 11

Istanze di liquidazione dei difensori di donne vittime di violenza

I Difensori delle donne vittime di violenza inseriti nell'apposito Elenco regionale, nel richiedere la liquidazione dei compensi professionali, devono attenersi a quanto previsto dalla Convenzione stipulata tra la Regione Piemonte e il Consiglio dell'Ordine di Vercelli, a cui si fa rinvio.

Ricorso in prevenzione - Tentativo di conciliazione

Art. 12

Ricorso in prevenzione e tentativo di conciliazione

Ove il cliente presenti ricorso in prevenzione sulla parcella dell'iscritto e nei casi in cui comunque fosse richiesto ai sensi dell'art. 13, comma 9, della Legge 31 dicembre 2012 n. 247, ovvero fosse ritenuto opportuno dal Consiglio, sospesi i termini indicati, si procederà ad un tentativo di conciliazione da parte del Consiglio dell'Ordine.

Art. 13

Modalità di svolgimento del tentativo di conciliazione

Il tentativo di conciliazione è disciplinato dalle regole che seguono, che si applicano anche nel caso di deposito di richiesta di tentativo di conciliazione in prevenzione:

- la richiesta di tentativo di conciliazione dovrà essere depositata presso la Segreteria dell'Ordine in forma cartacea, redatta su moduli predisposti dal Consiglio e disponibili sul sito web dell'Ordine all'indirizzo www.ordineavvocativercelli.it nella sezione "Servizi per gli Iscritti" accompagnata da copia degli atti ritenuti necessari;
- all'atto del deposito dovrà essere altresì corrisposto l'importo di euro 20,00 a titolo di diritti di segreteria;

- nel caso di richiesta di conciliazione in prevenzione che pervenga dal cliente, la documentazione ritenuta necessaria dovrà essere depositata dall'iscritto che aderisce al tentativo almeno cinque giorni prima della data fissata per il tentativo stesso;
- il Presidente o un Consigliere Delegato convoca le parti dinanzi al Consiglio ed esperisce il tentativo di conciliazione entro i successivi trenta giorni;
- la Segreteria dell'Ordine provvedere a comunicare, a mezzo pec e/o raccomandata a.r., ad entrambe le parti la data fissata per l'incontro, con tutte le indicazioni prescritte;
- all'esito del tentativo, verrà redatto verbale sottoscritto dalle parti presenti, dal Presidente dell'Ordine e dai Consiglieri che abbiano partecipato all'incontro;
- nell'ipotesi di esito positivo della conciliazione, le parti saranno tenute al pagamento solidale all'Ordine (mediante bonifico bancario) di un contributo ulteriore pari al 3% dell'importo concordato in sede di conciliazione; in ogni caso, sia per l'ipotesi di positiva definizione che di rinuncia del richiedente, dovranno essere corrisposti al Consiglio dell'Ordine gli importi sostenuti a titolo di anticipazioni.
- La consegna di una copia del verbale per ciascuna delle parti è subordinata al pagamento dei contributi sopra indicati.

Art. 14

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno 19/01/2021 e si applica alle istanze depositate in segreteria successivamente a tale data. La Segreteria dell'Ordine ne curerà la pubblicazione sul sito web dell'Ordine all'indirizzo www.ordineavvocativercelli.it nella sezione "Servizi per gli Iscritti".

Le modifiche apportate al Regolamento con delibera del 10.02.2022 entrano in vigore dal giorno della pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ordine del Regolamento aggiornato.